

REGOLAMENTO ELENCO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 – Premessa	2
ART. 2 – Definizione di Associazione	2

TITOLO I ELENCO

ART. 3 – Elenco delle associazioni	2
ART. 4 – Composizione dell’elenco	2
ART. 5 – Requisiti per l’iscrizione all’elenco e cause di divieto	2
ART. 6 – Modalità di iscrizione all’elenco	3
ART. 7 – Aggiornamento dell’elenco	3
ART. 8 – Modalità di rapporto delle associazioni con l’Ente	3

TITOLO II PATROCINIO

ART. 9 – Patrocinio del Comune	4
ART. 10 – Condizioni per la concessione del patrocinio	4
ART. 11 – Richiesta e rilascio del patrocinio	4
ART. 12 – Effetti della concessione del patrocinio	4
ART. 13 – Oneri a carico della associazioni	5

ART. 1 – Premessa

Il Comune di Roccastrada riconosce nell'associazionismo uno strumento fondamentale per la crescita civile e morale e per l'arricchimento culturale della comunità, e con il presente strumento definisce un elemento di trasparenza volto a regolare i reciproci rapporti.

ART. 2 – Definizione di Associazione

Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente Regolamento, tutte le libere forme associative e di volontariato, espressioni essenzialmente della Comunità locale, costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata, senza finalità di lucro ed impegnate a favore della collettività.

TITOLO I

ELENCO

ART. 3 – Elenco delle associazioni

Il presente regolamento istituisce l'Elenco delle associazioni accreditate presso il Comune. Tale elenco sarà pubblicato sul sito web dell'Ente, e costantemente aggiornato con le modifiche appositamente segnalate dalle associazioni, o di cui comunque l'Ente acquisirà certezza.

ART. 4 – Composizione dell'elenco

L'elenco, articolato per frazione e con una sezione dedicata agli eventuali soggetti non residenti, conterrà i dati identificativi di ciascuna associazione: Denominazione, sede, indicazione dell'ambito principale di riferimento a cui ogni associazione si dedica (Assistenza, cultura, promozione del territorio, ecc.), una breve descrizione delle attività svolte, con indicazione dei maggiori eventi organizzati, il nome e gli eventuali recapiti del legale rappresentante e/o di altra persona deputata ad intrattenere rapporti con il pubblico, con indicazioni per i contatti telefonici e/o web.

A latere dell'elenco potranno essere indicati con le medesime modalità – dietro presentazione di specifica richiesta da approvare con delibera di giunta - ulteriori soggetti, portatori di interessi collettivi, che pur non presentando i requisiti di cui al successivo art.5 rappresentano per la collettività locale un punto di riferimento nell'organizzazione di eventi aperti al pubblico ed a titolo di partecipazione gratuito.

ART. 5 – Requisiti per l'iscrizione all'elenco e cause di divieto

Requisiti imprescindibili sono l'assenza di fini di lucro, una forma giuridica compatibile con lo scopo solidaristico, la piena conformità dello statuto e/o dell'atto costitutivo (redatto in una delle forme previste all'art.2.) con le indicazioni di cui all'art. 3 della legge 266/1991 (c.d. Legge quadro sul volontariato) ed un'attività accessibile alla generalità della popolazione.

Non possono essere iscritti nell'Elenco comunale:

- i partiti politici;
- le Associazioni sindacali e professionali di categoria;

- le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
- le Associazioni aventi come finalità lo scopo di lucro o la tutela esclusiva degli associati o perseguono gli interessi di parte o corporativi o politici;
- le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.
- i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.

ART. 6 – Modalità di iscrizione all’elenco

Per essere iscritte nell’elenco le associazioni devono presentare domanda all’Ente redatta in conformità al modello predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante (il quale è tenuto ad allegare una fotocopia di un documento di identità a convalida della firma) che si assumerà la responsabilità circa la veridicità delle informazioni fornite. La richiesta dovrà essere corredata di copia dello statuto e dell’atto costitutivo (redatte in conformità alle previsioni dell’art.2), di una breve relazione (Max. 200 caratteri) descrittiva dell’attività associativa e di una scheda riassuntiva degli elementi distintivi.

Le richieste prive anche di uno solo degli elementi sopra individuati non saranno prese in esame.

Il richiedente è tenuto infine a dichiarare anche l’eventuale iscrizione ad ulteriori registri o albi (allegando il relativo decreto), nonché la consistenza numerica dell’Associazione (relativa ai soli iscritti residenti nel territorio comunale nel caso di organizzazioni di ambito sovra comunale).

Essendo l’elenco pubblico e soggetto a diffusione mediante il sito web dell’Ente, contestualmente alla richiesta il presentatore autorizza ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”) la pubblicazione anche mediatica di tutti i dati da lui prodotti;

ART. 7 – Aggiornamento dell’elenco

L’elenco pubblicato sul sito web comunale è dinamico, e può essere aggiornato in qualsiasi momento. Qualunque variazione ai dati in esso riportati può essere richiesta dal rappresentante di ogni rispettiva associazione in ogni momento dell’anno, presentando la documentazione eventualmente necessaria. Particolare attenzione dovrà essere riposta alla verifica del costante aggiornamento dei dati riguardanti i rappresentanti dell’associazione ed ai relativi contatti.

L’Ente si riserva il diritto di cancellare dall’elenco le associazioni di cui acquisisce conoscenza che i dati identificativi comunicati non rispondono a verità.

ART. 8 – Modalità di rapporto delle associazioni con l’Ente

In sede di richiesta ogni associazione può individuare uno specifico indirizzo mail ed un numero telefonico a cui l’Ente potrà far riferimento per l’invio di documenti e comunicazioni. In difetto di indicazioni tutte le comunicazioni saranno inoltrate all’e-mail dell’associazione, requisito obbligatorio per l’iscrizione all’Elenco.

TITOLO II

PATROCINIO

ART. 9 – Patrocinio del Comune

Il Patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi aventi particolare valore sociale, culturale, educativo, celebrativo, sportivo, ambientale o promozionale.

ART. 10 – Condizioni per la concessione del patrocinio

Il Patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile dell'U.O.3. alle associazioni iscritte all'elenco. In particolari occasioni la Giunta Municipale può deliberare la concessione del Patrocinio, eventualmente con benefici, prescindendo dall'iscrizione all'Elenco, ma solamente in occasione di manifestazioni di comprovata rilevanza sovra comunale o per richieste provenienti da soggetti privi dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco stesso, e sempre per iniziative, manifestazioni e/o attività che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente,
- siano rivolte al soddisfacimento di interessi collettivi o diffusi.

La concessione del patrocinio può essere negata con atto motivato dell'amministrazione comunale.

ART. 11 – Richiesta e rilascio del patrocinio

Il Patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta indirizzata all'Ente da parte del legale rappresentante dell'associazione richiedente.

La richiesta, redatta in forma libera, dovrà pervenire al protocollo del Comune almeno 15 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà obbligatoriamente contenere:

- Le generalità del legale rappresentante e dell'associazione richiedente;
- l'indirizzo postale e/o mail e il recapito telefonico del referente delegato per i rapporti con il Comune, qualora differenti da quelli presenti in elenco;
- la data o le date di svolgimento dell'iniziativa/e;
- una descrizione analitica del programma;
- la specificazione delle finalità;
- gli eventuali altri soggetti partner e le forme della loro partecipazione,

Qualora presenti è obbligatorio esplicitare eventuali limitazioni all'accesso dell'iniziativa oggetto di richiesta di patrocinio (eventuali soggetti esclusi, pagamento di biglietti o contributi obbligatori, numero chiuso non correlato alla capacità di accoglienza della struttura o dell'area destinate ad ospitare l'iniziativa, ecc.)

ART. 12 – Effetti della concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di servizi, di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.

L'amministrazione può valutare la concessione, unitamente al patrocinio, anche di ulteriori eventuali benefici a sostegno della realizzazione delle manifestazioni/eventi organizzati dalle associazioni.

ART. 13 – Oneri a carico della associazioni.

L'associazione è tenuta a ritirare copia della delibera di patrocinio presso i competenti uffici, i cui contenuti saranno comunque anticipati per e-mail.

Con l'acquisizione del patrocinio l'associazione si obbliga ad osservare eventuali prescrizioni contenute nella delibera di concessione stessa, che possono istituire vincoli e/o limitazioni anche sui benefici ad essa correlati.

Dopo la concessione del patrocinio, il soggetto beneficiario è sempre tenuto ad evidenziare, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune utilizzando la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Roccastrada" unitamente allo stemma comunale.

Chi, sprovvisto di patrocinio comunale, utilizzi abusivamente lo stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

La concessione del patrocinio può formare oggetto per la promozione istituzionale della manifestazione.